



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

110. Ancorche per oviare &c. Editto sopra la total Prohibitione d'ogni forte  
di Quatrini di Rome Forastieri.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)



Contractu  
super im-  
mobilibusProcura-  
tionis  
mandato.Chirogra-  
pho Pro-  
cura.Procura-  
tionis  
mandato  
extra Sta-  
tum.Compromis-  
so.Instru-  
mento Pa-  
cis.Nomina-  
zione ad  
Beneficia,  
& posses-  
sione.Copia In-  
strumenti  
pro Archi-  
vio.Lectura  
Instru-  
menti exi-  
stentis in  
Archivio.

1696.

do però le parti vogliono archivarle, non altrimenti.

42. Per il contratto perpetuo fatto per Istromento, o polizza privata sopra cose immobili senza espressione di somma, perchè non ne sia capace, o perchè così siano d'accordo le Parti, si paghi un scudo solamente.

43. Per ogni sorte di mandato di Procura, anche si facesse per semplici Chirografi con la recognitione però della mano, si paghi per l'averire un giulio, eccettuati però quelli ad lites, in Urbe tantum, e quelli, che in qualsivoglia modo concernono l'interesse della Reverenda Camera, o che sono fatti da Signori Cardinali, e da Signori Chierici di Camera, o altri Camerali; E circa il passato debba pagarsi la medesima Tassa per tutte quelle specie dell'istessi mandati di procura, nelle quali apparirà haver alcune volte effatto li Notarii il giulio dell'Archivio.

44. Per il Chirografo di Procura, che s'inferisce nell'Istromento spettante all'Archivio, non si paghi cosa alcuna.

45. Per il mandato di procura di qualsivoglia sorte fatto extra Statum, per Istromento pubblico, del quale se ne pigli breve Sommario in Archivio, si paghi un giulio solamente, ma essendo fatto per Chirografo, o per epistola si paghi un giulio di più carta per mercede della registrazione di esse de verbo ad verbum nel libro delle procure extra Statum, che si tiene nell'Archivio, come si è praticato sin hora.

46. Per li compromessi con li laudo sopra cose stabili, si osservi la Tassa degli Istromenti perpetui sino a due scudi.

47. Gli Istromenti delle Paci si devono archiviare.

48. Per gli Istromenti delle nomine, e presentazioni a Beneficii, come per i possessi de' medesimi Beneficii si paghi un giulio solamente.

49. Per la Copia, che v'è rimessa in Archivio di ciascun Istromento spettante all'Archivio, eccettuate le procure ad exigendum, & ad lites extra Urbem, delle quali s'è prenda breve Sommario, come si è detto delle procure extra Statum, si paghi al Notaro un giulio per carta di originale, quale sia almeno di righe ventidue, e sillabe ventidue per ciascuna riga da riconoscersi in caso di discordia tra le Parti dal Revisore, pro tempore, di detto Archivio Urbano conforme si dispone nelle vecchie provisioni al Cap. 35.

50. Finalmente per la lettura degli Istromenti, o Polize esistenti in detto Archivio, non si paghi cosa alcuna, non ostante qualsivoglia abuso in contrario.

Vogliamo per tanto d'ordine di Sua Santità, che li sopradetti Capitoli debbano essere da tutti quelli a chi spetta inviolabilmente osservati, e che il presente Editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti, e consueti di Roma, habbia forza, come se fosse stato a ciascheduno personalmente presentato. Dato dal Palazzo della nostra solita residenza, questo di 30. Settembre 1696.

L. Arcivescovo di Nicomedia Tes. Gen.

Innocentio Meola Commiss. Gen.

Francesco Antamoro Segret. e Canc. della  
Rev. Cam. Apost.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Principis Apostolorum, Curia Innocentiana Montis Cimatorii, in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Antonium Simoncellum Apostolicum Cursorem.

Pro D. Mag. Curs. Jo. Baptista de Comitibus.

Editto sopra la total Prohibitione d'ogni sorte di Quattrini di Rame Forastieri.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Cardinal Altieri della S. R. C. Camerlengo.

A Ncorche per oviare all'intollerabil abuso, e disordine sopra l'introduzione, e smaltimento tanto in Roma, che nello Stato Ecclesiastico de' Quattrinacci Forastieri, ne fosse stato da Nostri Predecessori, con più, e diversi Bandi, proibito l'Uso, e particolarmente con Bandi pubblicati sotto li 1. Settembre 1615. e 2. Agosto 1629. fossero affatto prohibiti tutti li Quattrinacci battuti in qualsivoglia Zecca Forastiera, eccettuati quelli battuti nelle Zecche di Bologna, e Ferrara, quali solamente si fossero potuti spendere in dette Città, e nella Provincia di Romagna, e dette Prohibitioni fossero state poi rinnovate con altri Editti pubblicati sino al 1673. Nondimeno per impedire una così pernicioso introduzione de' Quattrini sudetti, e per togliere al possibile ogni strada, e modo a chi per privato interesse, e con illecito guadagno, in pregiudizio del Publico Commercio, poco curando le Pene nelli sudetti Editti comminare, procurava una simile introduzione, fosse con Bando da Noi pubblicato sotto li 18. Maggio 1677. dichiarato, che ciascun Quattrino di qualsivoglia sorte, e Lega, ancorche di puro Rame, battuto tanto nelle Zecche Forastiere, quanto in Bologna, e Ferrara, dovesse riputarsi del Valore di un mezzo Quattrino Papale, e non più, e che non potessero in auverire spenderli, ne darli, se non in maniera, che ogni due di essi Quattrini venissero computati alla ragione di uno de' Quattrini Papali, talmente, che in Roma, & in tutti li Luoghi, Castelli, Terre, e Città, tanto mediatamente, che immediatamente sottoposte alla S. Sede, non si potessero in qualsivoglia modo, nè per qualunque pretesto, e causa spenderli, nè contrattarsi li detti Quattrini Forastieri, e di Bologna, e Ferrara, se non per la metà meno del Valore, per cui sin dall'hora erano stati generalmente spesi, e contrattati: Essendosi in oltre poi con altro Editto parimente da Noi pubblicato sotto li 16. Aprile 1678. specificato, quali fossero li Quattrini, che per esser di buona Lega si permetteva spenderli per mezzo Quattrino Papale, che erano li Quattrini di Bologna, e Ferrara, quelli di Francia, quelli di Venetia detti Soldini, e quelli della Mirandola, e successivamente anco il simile rinnovato con altri Editti pubblicati sotto li 14. Agosto 1693. & in ultimo luogo sotto li 7. Aprile del corrente Anno.

§. 2. Vedutosi tuttavia, che con tali Editti, e Provisioni, non solo non si è potuto riportare l'intento, & il fine per il quale sono stati pubblicati, ma quel che è peggio, si è dato luogo alla temerità di molti, che posposto ogni stimolo di coscienza, & ogni riguardo del danno del Publico al lor privato, e dannabile interesse, si sono fatti lecito nell'atto della Publicatione delli sudetti ultimi Editti, e nel tempo a loro prossimo, di far grosse raccolte delli detti Quattrini anco per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato, pigliandone a due per uno, e smaltendoli poi con il tratto, e beneficio del tempo ad uno per uno, E volendosi in ogni conto porre il dovuto rimedio ad un tale inconveniente, radunarsi più volte a questo effetto in Casa di Monsignor Illustrissimo Presidente della Zecca una Congregazione Particolare deputata specialmente dalla Santità di Nostro Signore.

§. 3. Quindi è che d'ordine espresso datoci a bocca dall'istessa Santità di Nostro Signore, a cui preme sommamente la cura di levare in tutto, e per tutto un simile abuso, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengo, e Risolutioni prese in detta Congregazione; Ordiniamo, & espressa-

CX.

Monetæ  
æreæ alieni  
Status  
eliminatur.



mente comandiamo, che nel termine di due mesi prossimi dalla Publicatione del presente Editto in Roma, e suo Distretto, e di tre mesi prossimi dalla Publicatione del medesimo in altre Città, Luoghi, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico fuori del Distretto mediatamente, & immediatamente soggetti, s'intendano affatto in tutto, e per tutto prohibiti, e sbanditi irremissibilmente tutti li Quattrini, e mezzi Baiocchi di qualsivoglia sorte, e Lega, & ancorche siano di puro Rame, tanto battuti in qualunque Zecca Forastiera, quanto in Bologna, e Ferrara, come in effetto con il tenore del presente Editto, Prohibiamo affatto, e sbandiamo tutti li detti Quattrinacci, e mezzi Baiocchi, in modo che per l'auvenire dopo il tempo come sopra prefisso, non possano in verunmodo, ne sotto qualsivoglia pretesto, o causa ritenersi, spendersi, riceverli, e contrattarsi non solo in Roma, ma anco in tutto lo Stato Ecclesiastico come sopra (eccetto che nelle Città di Bologna, e Ferrara, e nella Provincia di Romagna, come appresso si dirà) permettendosi solamente in essa Città di Roma, e nello Stato, l'uso delli soli Quattrini, e mezzi Baiocchi, che si stampano nella Zecca di Gubbio, e che comunemente si dicono Quattrini Papali, sotto pena à chi contravenisse dopo il termine come sopra assegnato, tanto in ritenere, come in ricevere, e spendere li detti Quattrini, e mezzi Baiocchi prohibiti, non solo della perdita di essi, e di scudi dieci per ciascun Quattrino, che se li trovasse, ma anco di tre tratti di corda da darsi irremissibilmente, & altre pene pecuniarie, e corporali anco maggiori ad arbitrio Nostro, e di Monsignor Presidente della Zecca, all'esecuzione delle quali si procederà con ogni rigore, ne si ammetterà veruna scusa à qualunque Artista, o Bottegario di haver preso, o ritenuto inauvedutamente li detti Quattrini prohibiti, come ne meno di non haverli presi loro, ma li loro Garzoni, Fattori, e Ministri. Auvertendo ogn'uno, che passato il sopradetto termine si mandaranno gli Officiali, & Esecutori, & altri, tante volte quante occorrerà à far le cerche, e perquisizioni per le Botteghe, e Case, e tutti quelli Quattrini prohibiti che troveranno, li acquistaranno, e guadagneranno per se li medesimi Officiali, & Esecutori, alle denunce delli quali si darà piena fede con la deposizione d'un sol Testimonio idoneo, & il simile si praticarà con qualsivoglia Accusatore, che dasse notizia delli Contraventori, poiche tutti li Quattrini prohibiti, che mediante la sua rivelatione si troveranno, ancorche ascendessero à qualsivoglia notabil quantità, si applicaranno, e si divideranno trà esso, e l'Esecutore, e sarà tenuto segreto; Con questo però, che tanto gl'Accusatori, quanto gl'Esecutori debbano denunciare ne gl'Atti dell'infra scritto Notaro ciascuna inventione che si farà, perche Monsignor Presidente possa dare quelli ordini, che stimarà opportuni per il sudetto effetto.

§. 4. In oltre comandiamo, che durante il sopradetto termine di due mesi in Roma, e suo Distretto, e di tre mesi in altre Città, Terre, Castelli, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico mediate, & immediatamente soggetti, come sopra prefisso, possano li sopradetti Quattrini prohibiti spendersi, e secondo l'ultimo Bando pubblicato li 7. Aprile prossimo passato, riceverli à mezzo Quattrino l'uno, e trà tanto, acciò che ogn'uno sappia come possa far esito della sudetta moneta prohibita, Ordiniamo, che in Roma, e suo Distretto, debbano quelli, che li haveranno, dentro il sudetto termine di due mesi, haver portati li sudetti Quattrini al Banco de' Signori Corsanego, e Granelli Zecchieri di Roma, da quali riceveranno per ogni venti Baiocchi di detta moneta prohibita, Baiocchi undeci di buona moneta; E fuori di Roma, e suo Distretto, Vogliamo che tutte le Comunità de' Luoghi, Castelli, Terre, e Città sudette, dentro il termine à loro parimente come sopra assegnato, debbano fare raccogliere tutti li Quattrini come sopra prohibiti, e banditi,

e mandarli subito à loro spese in mano del Tesoriero Camerale di ciascuna Provincia, dal quale gli saranno pagati come in Roma per ogni venti Baiocchi di detti Quattrini prohibiti Baiocchi undeci di moneta buona, e passati li sudetti termini rispettivamente, quelli che li spenderanno, riceveranno, contrattaranno, riterranno, s'intenderanno incorrere nelle pene sopradette senza veruna remissione, ne si ammetteranno pretesti di qualsivoglia sorte.

§. 5. Dichiarando, che nella sopradetta Prohibitione non intendiamo, che siano comprese le sopranominate Città di Bologna, e Ferrara, e la Provincia di Romagna, rispetto però solamente alli Quattrini battuti nelle medesime Città di Bologna, e Ferrara, quali Vogliamo, che in esse Città, e Provincia solamente possano spendersi, e contrattarsi à ragione di sei quattrini al Baiocco, come di presente li costuma; Fuori de quali Quattrini, e di quelli stampati nella Zecca di Gubbio, che comunemente si dicono Papali, Vogliamo, che tutti gl'altri Quattrini Forastieri di qualsivoglia sorte, restino totalmente prohibiti nell'istesse Città di Bologna, e Ferrara, e Provincia di Romagna, e si offervi in tutto, e per tutto ciò, che di sopra viene disposto sopradetti Quattrini Forastieri, e non altrimenti, essendo così mente, e volontà precisa della Santità di Nostro Signore.

§. 6. Per togliere poi affatto l'uso delli sudetti Quattrini prohibiti, e per impedire al possibile l'introduzione di quelli in Roma, come in tutto lo Stato Ecclesiastico, Ordiniamo, & espressamente comandiamo, che passati li sopradetti termini rispettivamente come sopra prefissi, & assegnati, qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e conditione, niuna ecceputa, che si trovarà, che facesse incetta delli sudetti quattrini prohibiti, e banditi, dentro la Città di Roma, e di ogn'altro Luogo, e Città dove si trovasse, incorra nella pena della Galera per cinque anni. Et chiunque come sopra, che ne facesse incetta da Luogo à Luogo dentro lo Stato Ecclesiastico, incorra nella pena della Galera per dieci anni. E chi in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia strada introducesse per se stesso, o per mezzo d'altri li sudetti quattrini prohibiti dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Luogo forastiero, incorra nella pena della Galera in vita: All'esecuzione delle quali pene si procederà irremissibilmente, e con ogni rigore, anco per inquisitione. Volendo che chiunque accusara, e darà notizia di tali Contraventori, di tutta quella quantità di quattrini, che mediante la sua relatione si trovarà appresso li detti Incettatori, & Introduitori, ne guadagnino il terzo libero, e franco per se, & il restante resti applicato alla Rev. Camera Apostolica, con qualche partecipazione anco all'Esecutore ad Arbitrio Nostro, e di Monsignore Presidente della Zecca. Dichiarando, che per Incettatore, sarà tenuta, e riputata per gl'effetti sudetti ogni e qualunque persona come sopra alla quale da gl'Esecutori, & altri, fosse trovata maggior quantità di dieci scudi delli sudetti quattrini prohibiti, passati li sopradetti termini come sopra rispettivamente assegnati. Incaricando strettamente à tutti li Vice-Legati, Governatori, e Podestà di qualsivoglia Città, Terra, Castello, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, e loro Luogotenenti, & Auditori l'esecuzione del presente Bando, e di quanto in quello si contiene.

§. 7. Et acciò che niuno possa allegare ignoranza di quanto come sopra viene disposto. Vogliamo, & Ordiniamo, che in Roma dentro il termine di quindeci giorni dopo la publicatione del presente Editto, e fuori di Roma dentro il termine di un mese dopo tal publicatione nelli Luoghi, Castelli, Terre, e Città dello Stato, debbano tutti gli Osti, Macellari, Fruttaroli, Pizzicaroli, Erbaroli, Artebianchi, Mercanti, Mercieri, Spetiali, Droghieri, Sem-



plicitis, Orzaroli, Candelottari, Pesciovendoli, Salumari, Saponari, Ogliarari, Fornari, Vermicellari, Acquavitari, Tabaccari, & ogni altro Artista, prendere una copia del presente Banco, e quella tenerla affissa in luogo visibile nelle loro Botteghe, sotto pena di scudi 50. moneta da applicarsi la metà alla Rev. Camera Apostolica, & il resto da dividersi tra l'Esecutore, & Accusatori ad arbitrio come sopra.

§. 8. E nondimeno affisso, che sarà il presente Editto in Roma alle Porte della Basilica di S. Gio: Laterano, in Campo di Fiore, & altri luoghi soliti, e consueti, e fuori di Roma alle Porte della Chiesa Principale, e del Palazzo, & Casa, dove si rende ragione in ciascun Luogo, Castello, Terra, e Città, attinga ognuno, come se personalmente gli fosse stato intimato. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 24. Ottobre 1695.

Maffeo Farfetti Chierico di Camera, e Presidente della zecca.

Innocentio Meola Commiss. Generale.

Domenico Liberati Segr. e Canc. della C. A.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Editum affixum fuit ad valvas Curie Innocentianae, ac in acie Campi Florae, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Franciscum Perinum Apostolicum Cursorem.

Jo. Baptista Faina Mag. Curs.

CXI.

## EDICTUM.

Super Reditu Religiosorum, Apostatarum, & Fugitivorum ad eorum cujuslibet Religionem, ac poenarum, & poenitentiarum condonatione.

LEANDER miseratione Divina Tit. SS. Nerei, & Achillei S. R. E. Presbyter Cardinalis Colloredus Sanctiss. D. N. Papae, & Sedis Apostolicae Major Poenitentarius.

Apostata  
Regulares  
invitantur  
redire ad  
Ordines.

CUM hoc tempore indisti Universalis Jubilei Sanctiss. D. Noster INNOCENTIUS Papa XII. Suorum Praedecessorum exemplo fel. rec. Urbani Papae VIII. & Clementis X. inherendo, pietatis suae viscera etiam erga Regulares suae professionis desertores aperire, illosque ad Christi Domini Ovile reducere, ac eorum quemlibet suae cuique Religioni restituere paterno zelo concupiscat, Nobisque suae dignationis charitatem vocis oraculo manifestam facere commiserit; Nos, qui ejusdem Sanctissimi D. Nostri Papae Poenitentariae curam gerimus, Sanctitatis suae benignissimae voluntati obtemperando, tenore praesentium indicimus, ut Regulares Apostatae, & Fugitivi cujuscumque Ordinis, & Religionis, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Congregationis, Societatis, & Instituti, qui citra Montes intra quatuor menses, ultra verò Montes intra octo menses à praesentium publicatione inchoandos, sua sponte ad suam quique Religionem redierint, poenarum, & poenitentiarum omnium tam inflictarum, quam infligendarum propter Apostasiam, remissionem, atque impunitatem assequantur; Ita tamen, ut debeant à Superioribus, quibus se praesentaverint, humiliter absolutionem petere, culpamque suam coram eisdem fateri, emendationemque polliceri: Ipsi verò Superiores, ut benignè illos recipere, absolvere, ac poenas, & poenitentias ipsis remittere, paternaeque illos charitate complecti, ut veri obedientiae filii erga mandata, & Litteras Apostolicas teneantur. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quarumcumque Religionum, seu Ordinum Mendicantium, vel non Mendicantium, Congregationis,

Societatis, & Instituti privilegiis, ceterisque contrariis quibuscunque. Ut autem praesentes Litterae omnibus facilius innotescant, hortamur in Domino Venerabiles in Christo Patres, Apostolicae Sedis Nuncios, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Ecclesiarum Antistites, & locorum Ordinarios, ut illas quanto citius publicari, & executioni demandari faciant. Dat. Romae in Sacra Poenitentaria Anno à Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1691. die verò prima Decembris Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Innocentii Divina Providentià Papae XII. Anno ejus Primo

L. Card. Colloredus Major Poenitentarius,

Hieronymus Certus S. P. Secr.

Die, mense, & anno quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit in Acie Campi Florae, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Vasellum Apostolicum Cursorem.

Franciscus Perinus Magister Curs.

Decretum de Apostatis, & Fugitivis auctoritate SANCTISSIMI D. NOSTRI INNOCENTII PP. XII editum de prima Martii 1693.

CXII.

Congregatio particularis à Sanctiss. Domino Nostro deputata Eminentiſſimorum S. R. E. Cardinalium Carpinei, Casanatè, Mariscotti, de Norfolcia, de Lauraa, de Aguirre, & Colloredi censuit auctoritate sibi specialiter à Sanctissimo Domino Nostro attributa infraſcriptum Decretum gratiosum pro hac vice tantum absque spe ulterioris indulgi promulgari, ac respectivè indulgeri Apostatis, & Fugitivis hac quae sequitur formà.

Quotquot de Regularibus Apostatis, & Fugitivis quorumcumque Ordinum, vel Congregationum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Domorum, vel locorum Regularium ubique existentium, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, à propria Religione apostataverint, etiamſi à Fide Catholica delapsi sese inſidelitatis, vel utcumque haereticae communionis contagione macularint, si citrà Montes intra sex menses, ultra Montes infra annum, extra Europam ad tres annos à die publicationis praesentium in Urbe inchoandos, resipuerint, & ad propriam Religionem redire, vel ad aliam etiam laxiorem transire, in qua tamen vigeat Clausuralis, & Regularis observantia, & respectivè ad Fidem Catholicam, seu ad illius communionem reverti, Deo dante, voluerint, seque praesentaverint alicui, sive Nuncio Apostolico, sive Episcopo, sive Inquisitori, sive, si ad illos facilis non sit accessus, Vicario Apostolico, aut Praefecto Missionum illius Regionis, in qua degunt, quem ipsi elegerint, veniamque coram eo humiliter petierint, & si à Fide delapsi fuerint, omnes errores ab Ecclesia Catholica damnatos detestati fuerint, & abjuraverint in forma solita, ab eodem ut supra, per ipsos electo à quibusvis sententiis, censuris, & poenis Ecclesiasticis, salvo tamen Jure Partium, & Fisci, quibus quomodolibet innodati extiterint, Apostolica auctoritate, quam Sanctissimus Dominus Noster praedictis, & singulis de speciali gratia ad hunc effectum impertitur, absolvi, & in communionem Catholicam recipi, & super irregularitate quoad exercitium Ordinum per eos ratione Apostasiae, & lapsus à Catholica Fide in haeresim, vel ex violatione censurarum dumtaxat contracta, dispensari possint, & valeant, suspenso tamen praedicto exercitio Ordinum, dum extra Clausura permanerint, & Religionem ingressi non fuerint, ac praemissa poenitentia salutari excessibus congrua, condonationem, & remissionem, impunitatemque omnium delictorum, salvo semper Jure tertii, tam antè, quam post Apostasiam commissorum, consequantur,

Apostata  
invitantur  
redire ad  
Ordinem  
sub con-  
datione  
omnium  
delictorum,  
& reinteg-  
ratione  
ad gradus  
priusinos.